



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, GRANAIOLA, ARMATO, Paolo ROSSI, GARRAFFA, TOMASELLI, ADAMO, ANDRIA, ANTEZZA, BAIO, BARBOLINI, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, CHIURAZZI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GUSTAVINO, LEDDI, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PROCACCI, RANUCCI, SBARBATI, SCANU, SERRA, SIRCANA e STRADIOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2009

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni delle attività di acconciatore, parrucchiere e barbiere

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 17 agosto 2005, n. 174, ha introdotto nel nostro ordinamento, tenendo conto delle competenze regionali rafforzate dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la nuova disciplina sull'attività di acconciatore, ridefinendo il profilo professionale di talune categorie di attività tra le quali sono ricomprese anche le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna.

In armonia con la normativa europea e con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa, la legge n. 174 del 2005 ha previsto che le suddette figure professionali confluiscono nella più moderna figura dell'acconciatore, la cui attività comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei capelli.

Pertanto, con le nuove disposizioni, finalizzate principalmente a ridefinire il profilo professionale oggetto di regolamentazione, si è superata una vecchia impostazione che vede differenziate varie specializzazioni, ora di fatto riassunte, nella pratica realtà imprenditoriale italiana ed europea, nella figura dell'acconciatore, che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili avendo come esclusivo scopo professionale l'intervento sul capello.

Contestualmente, sono stati rimodulati gli itinerari formativi sulla base della normativa vigente a livello europeo, al fine di consentire la migliore integrazione degli operatori italiani nel contesto comunitario.

Tali attività sono largamente diffuse su tutto il territorio nazionale, contribuendo in misura significativa al prodotto interno lordo (PIL) del Paese, ma nel corso degli ultimi tempi, anche a causa della crisi economica in atto, numerose attività di acconciatura si

trovano di fronte ad evidenti difficoltà economiche.

A fronte della situazione descritta appare quanto meno opportuno dare attuazione a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, con la quale è stata introdotta la possibilità, nei Paesi dell'Unione europea, di ridurre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le attività di parrucchiere.

Tale possibilità è già stata sperimentata in passato, con largo successo, in diversi Paesi europei, come ad esempio in Olanda dove l'IVA per prestazioni di acconciatura è stata portata dal 19 per cento al 6 per cento, ricavandone un aumento del fatturato del settore e, di riflesso, un analogo incremento di assunzioni di personale.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si intende contribuire al sostegno economico ed occupazionale del settore in un particolare momento di difficoltà, prevedendo a tal fine una equiparazione del trattamento fiscale dell'attività di acconciatura a quello vigente in numerosi paesi comunitari, riconoscendo nello specifico una riduzione dell'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, dall'attuale 20 per cento al 10 per cento.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 121), è inserito il seguente:

«121-bis) prestazione di servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

